

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 281

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LORETO, BORRONI, STEFÀNO e  
SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1994

---

Disposizioni per il riordino del settore della produzione  
dell'uva da tavola

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo principale del disegno di legge è quello di staccare dal settore vitivinicolo la produzione dell'uva da tavola, per inserirla più propriamente nel comparto ortofrutti-colo.

Tale ormai ineludibile operazione consentirà anche di fronteggiare meglio gli abusi che vengono commessi vinificando uve fresche da tavola, chiarendo e sottolineando la diversità dei prodotti in base alle loro diverse finalità produttive.

L'attuale situazione del comparto vitivinicolo è, infatti, caratterizzata da una obiettiva mancanza di chiarezza delle norme comunitarie e nazionali, che crea spazi per conseguenti incertezze interpretative e per un sempre crescente contenzioso che si sta sviluppando a seguito di azioni repressive non sempre corrette nei confronti dei produttori.

Col presente disegno di legge si superebbe anche questa situazione incerta e confusa e non solo si assicurerebbe serenità e dignità agli imprenditori di un comparto produttivo in costante evoluzione, ma si riconoscerebbe la sostanziale diversità di prodotti, in quanto diverse sono le loro utilizzazioni e diversi i loro sbocchi sul mercato.

Il disegno di legge, inoltre, si preoccupa di salvaguardare le possibilità di assicurare il rinnovo genetico, per poter seguire meglio e più rapidamente l'evoluzione della domanda e per acquisire nuove e più dinamiche carte da giocare sul piano della competitività sui mercati internazionali.

Ne consegue, pertanto, che non possono essere applicate acriticamente ed automaticamente anche al comparto della produzione dell'uva da tavola le limitazioni e i vincoli fissati per i vigneti finalizzati alla produzione delle uve per la vinificazione.

Altro obiettivo qualificante che col disegno di legge si vuole conseguire è quello di assimilare la produzione delle uve da tavola, mediante l'impiego di reti e plastiche protettive, alla produzione in serra.

Tale esigenza deriva dalla constatazione che la coltivazione delle uve da tavola si sviluppa con l'ausilio di strumenti di protezione dagli eccessi climatici così come avviene per le coltivazioni in serra.

Nel disegno di legge, inoltre, si prevedono norme di indirizzo e di principio per i seguenti compiti di spettanza delle regioni.

1) individuare e costituire sul proprio territorio uno o più laboratori preposti all'azione di guida della difesa fitoiatrica durante la coltivazione e di analisi e certificazione dei residui fitofarmaci presenti sull'uva avviata alla commercializzazione;

2) promuovere misure incentivanti per il rinnovo genetico;

3) promuovere iniziative volte a favorire la costituzione di consorzi, cooperative ed associazioni di marchio e di origine tra i produttori di uva da tavola, finalizzati alla definizione di programmi di distribuzione del prodotto e di dislocazione delle scorte-frigo.

Allo scopo di assicurare continuità e unitarietà nell'azione specifica della ricerca, si propone l'istituzione di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, con sede nel capoluogo della regione che da sola fornisce più della metà della produzione nazionale e con sedi decentrate nelle altre regioni dove il comparto produttivo registra presenze più significative.

In definitiva, con il presente disegno di legge si intende riconoscere e sottolineare l'importanza e la specificità di un comparto produttivo in costante e positiva evoluzio-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne, che costituisce una delle poche voci attive della bilancia agro-alimentare italiana e contribuisce in discreta misura alla riduzione del *deficit* dei nostri conti con l'estero.

La produzione e la lavorazione dell'uva da tavola richiedono, inoltre, un notevole impegno di mano d'opera, contribuendo

così a sostenere i livelli occupazionali di diverse regioni del nostro Paese, anche mediante gli effetti indotti delle attività economiche collaterali relative alle operazioni di messa a dimora degli impianti produttivi e a quelle di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La produzione di uva da tavola appartiene al comparto ortofrutticolo, che resta distinto, ad ogni effetto di legge, dalla produzione di uva per la vinificazione.

2. Le prescrizioni limitative della produzione, a cui sono assoggettati i vigneti finalizzati alla produzione di uva per la vinificazione, non si applicano alla produzione di uva da tavola.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i controlli atti ad evitare la commercializzazione di detti vini prodotti da uve da tavola. La produzione o la commercializzazione di detti vini sino all'entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione alle norme di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 470.

### Art. 2.

1. La produzione di uva da tavola mediante l'impiego di reti e plastiche protettive è assimilata alla produzione in serra.

2. Alla produzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla difesa previste dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Alla produzione di cui al comma 1 si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti per le produzioni in serra.

### Art. 3.

1. Nella produzione di uva da tavola le regioni possono promuovere misure volte a

favorire il rinnovo genetico, incentivando in particolare:

a) la concessione del premio di estirpo per variare l'assortimento genetico in favore delle uve apirene;

b) l'utilizzo industriale delle eventuali eccedenze di produzione.

#### Art. 4.

1. Le regioni possono individuare e costituire sul proprio territorio uno o più laboratori preposti all'azione di guida della difesa fitoiatrica durante la coltivazione e di analisi e certificazione dei residui fitofarmaci presenti sull'uva avviata alla commercializzazione.

#### Art. 5.

1. Le regioni possono promuovere iniziative volte a favorire la costituzione di consorzi, cooperative ed associazioni tra i produttori di uva da tavola, finalizzati alla definizione di programmi di distribuzione del prodotto e di dislocazione delle scorte-frigo.

#### Art. 6.

1. Per soddisfare le esigenze specifiche di ricerca viene istituito l'Istituto sperimentale per le uve da tavola.

2. L'Istituto di cui al comma 1 è inquadrato normativamente nell'ambito degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306.

3. L'Istituto ha una sede centrale in Bari, e sezioni site in Abruzzo e Sicilia.

4. Presso la sede di Bari sono attivate:

a) le sezioni di Tecnica culturale;

b) la sezione di Miglioramento genetico e propagazione;

c) la sezione di Conservazione post-raccolta e confezionamento.

5. L'istituzione dell'ente di cui al comma 1 è realizzata nell'ambito della ristrutturazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria presenti sul territorio.